

**REPUBBLICA ITALIANA****In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****Sezione giurisdizionale regionale per le Marche**

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario Presidente

dott. Guido Petrigni Consigliere

dott. Andrea Liberati Consigliere -relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnel giudizio iscritto al n. **23684** del registro di segreteria, relativo alconto giudiziale n. **41669** reso da **Bolli Stefania** (C.F.:

BLLSFN74R41D653S), consegnataria di beni mobili presso il Comune

di Corridonia (MC) per l'esercizio finanziario 2017, rappresentata e

difesa dall'avv. Alessandro Lucchetti, con studio legale in corso

Mazzini, n. 156, Ancona, pec: alessandro.lucchetti@pec-

ordineavvocatiancona.it;

visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti

di causa;

uditi nella pubblica udienza del 21 gennaio 2025, con l'assistenza del

segretario dott. Gerardo De Angelis, il consigliere relatore dott.

Andrea Liberati, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto

Procuratore Generale dott.ssa Mariaconcetta Pretara, e l'avv.

Lucchetti per l'agente contabile Bolli Stefania.

	FATTO	
	1. Con relazione n. 374/2024 il magistrato incaricato dell'istruttoria,	
	dott. Giuseppe Vella, relativamente al conto giudiziale	
	n. 41669, reso da Bolli Stefania, consegnataria di beni mobili presso	
	il Comune di Corridonia (MC) per l'esercizio finanziario 2017, ha	
	rilevato che esso non riguarda beni per i quali la medesima avesse	
	un "debito di custodia" in senso tecnico, bensì vari beni costituenti	
	immobilizzazioni nel patrimonio dell'Ente e verosimilmente in uso	
	presso il Settore di pertinenza.	
	Il magistrato istruttore ha, pertanto, sottolineato che l'atto	
	depositato non può essere qualificato come conto giudiziale perché	
	privo dei requisiti minimi essenziali, idonei ad individuare con	
	esattezza i beni dati in consegna all'agente contabile e da esso	
	custoditi e gestiti.	
	Considerato che, ai sensi del D.P.R. n. 254/2002, soltanto i	
	consegnatari con debito di "custodia" sono obbligati alla resa del	
	conto giudiziale, il conto in esame va, dunque, ritenuto	
	improcedibile.	
	Peraltro, il conto è stato depositato senza allegare alcun tipo di	
	documentazione, nemmeno quella minima prevista dall'art. 139, c.	
	2, del Codice di Giustizia Contabile.	
	Manca inoltre un formale atto di nomina della Bolli quale agente	
	contabile consegnataria.	
	I verbali delle verifiche di cui all'art. 223 del T.U.E.L. non sono stati	
	2	

	trasmessi dall'Ente.	
	In pratica, il conto, datato 31/12/2017, consta di n. 26 "Mod. 24", di	
	cui al D.P.R. n. 194/1996, firmati dalla Bolli, con apposizione del	
	visto di regolarità contabile da parte del dirigente del Servizio	
	Finanziario.	
	Ogni modello, o sub-conto, ha un'intestazione diversa e riporta, sia	
	ad inizio che a fine anno, la stessa quantità complessiva di beni,	
	omettendo la descrizione analitica degli stessi e gli estremi	
	d'iscrizione nell'inventario.	
	Per quanto esposto, il magistrato istruttore ha sottoposto al Collegio	
	la valutazione preliminare in ordine all'ammissibilità o procedibilità	
	del conto e, in via subordinata, la questione della sua regolarità.	
	2. Con memoria del 30/12/2024 si è costituita la Bolli, con il	
	patrocinio dell'avv. Lucchetti.	
	In primo luogo, la medesima ha evidenziato l'insussistenza a suo	
	carico di un "debito di custodia" in senso tecnico e, quindi,	
	dell'obbligo di resa del conto giudiziale.	
	Infatti, il Comune di Corridonia, essendo un Ente di modeste	
	dimensioni, non dispone di magazzini centrali ma soltanto di beni	
	destinati al normale utilizzo presso i singoli uffici.	
	Pertanto, come rilevato dal magistrato istruttore, il giudizio di conto	
	in esame dovrebbe essere dichiarato improcedibile, in quanto la Bolli	
	aveva un mero debito di vigilanza su tali beni, che era tenuta ad	
	utilizzare esclusivamente per le finalità istituzionali dei Settori di	
	pertinenza (Affari Istituzionali e Affari Generali) e con la diligenza del	
	3	

	buon padre di famiglia, redigendo un inventario avente valenza	
	di conto amministrativo.	
	Inoltre, la Bolli ha sostenuto che il conto era stato, comunque,	
	ritenuto regolare dall'Amministrazione e che non s'è verificato alcun	
	danno patrimoniale.	
	3. All'odierna udienza, il P.M. e l'avv. Lucchetti hanno chiesto che il	
	presente giudizio di conto sia dichiarato improcedibile.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	Esaminando il conto, il Collegio osserva che esso è stato redatto su	
	modello conforme a quello di legge (modello 24 di cui al D.P.R. n.	
	194/1996) ed indica il totale della consistenza, al 1° gennaio, del	
	carico, dello scarico e della consistenza al 31 dicembre, in quantità	
	e valore, per ciascuna categoria inventariale di beni.	
	Orbene, ai fini della decisione è necessario distinguere la figura del	
	"consegnatario con debito di custodia" da quella del "consegnatario	
	con debito di vigilanza", figure che comportano obblighi differenti in	
	relazione alla resa dei conti giudiziali e responsabilità diverse per i	
	soggetti interessati.	
	In merito alla distinzione tra debito di custodia e debito di vigilanza	
	ed alle correlative responsabilità, si rinvia ai numerosi precedenti di	
	questa Sezione (v., ex multis, sentenze nn. 92/96 del 2024).	
	Ciò premesso, nella fattispecie in esame occorre verificare se il	
	consegnatario avesse in custodia i beni per una loro successiva	
	movimentazione e distribuzione (nel qual caso sussisterebbero sia	
	l'obbligo di custodia in senso tecnico che l'obbligo di resa del conto	
	4	

	giudiziale) o se fosse un mero utilizzatore dei beni nell'ambito del	
	Settore amministrativo di pertinenza (nel qual caso si configurerebbe	
	un mero obbligo di vigilanza e di redazione di un conto	
	amministrativo).	
	In ipotesi di sussistenza di un debito di custodia, poi, occorrerebbe	
	verificare se l'agente ricoprisse il ruolo di sub-consegnatario	
	(circostanza che obbligherebbe alla presentazione di un sub conto,	
	da allegare al conto dell'agente contabile principale ma non	
	autonomamente alla Corte dei conti) o se svolgesse in totale	
	autonomia le proprie funzioni, senz'alcuna delega (in tal caso	
	assumerebbe il ruolo di consegnatario, con conseguente obbligo di	
	autonoma resa del conto giudiziale a questa Corte).	
	In proposito, il magistrato istruttore ha rilevato che la gestione	
	rendicontata con il conto giudiziale in esame non riguardava beni	
	mobili o "materie" per i quali l'agente contabile avesse un "debito di	
	custodia", bensì vari beni iscritti nell'inventario, che costituivano	
	immobilizzazioni nel patrimonio dell'Ente ed in relazione ai quali era	
	ravvisabile un mero debito di vigilanza.	
	Tale circostanza risulta confermata dalla consegnataria Bolli.	
	Peraltro, la natura dei beni inventariati era tale da far ritenere	
	sussistente soltanto un obbligo di vigilanza, trattandosi di beni in uso	
	continuativo nell'Ufficio di pertinenza e, quindi, non custoditi in	
	magazzini per essere movimentati e distribuiti ad altri soggetti.	
	Tali circostanze fanno, dunque, propendere per l'assenza dell'obbligo	
	di resa del conto giudiziale, da parte della Bolli, per carenza dei	
	5	

relativi presupposti normativamente previsti.

Conclusivamente, il Collegio ritiene che il presente giudizio di conto debba essere dichiarato improcedibile.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D.lgs. 174/2016, essendo il
giudizio limitato alla risoluzione di questioni preliminari, senza esame
nel merito del conto, può disporsi la compensazione delle spese
processuali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il giudizio di conto in epigrafe indicato, riguardante Bolli Stefania, consegnataria di beni mobili presso il Comune di Corridonia per l'esercizio finanziario 2017.

Spese compensate.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

dott. Andrea Liberati

dott. Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il 27/01/2025

Per il Direttore della Segreteria Dott. Matteo Quattrini

Il Funzionario amministrativo

dott. Gerardo De Angelis

(firmato digitalmente)